

**COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI**  
**PROV. DI ASTI**

**REGOLAMENTO**

**RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI**  
**AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/07/2018

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Requisiti

Art. 3 - Criteri per la rateizzazione di pagamento

Art. 4 - Modalità di rateizzazione

Art. 5 - Interessi

Art.6 - Domanda di concessione

Art. 7 - Procedimento

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

Art.9 - Controlli

Art.10 - Disposizioni finali

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi Comunali.

Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali quali: ICI, IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU, Imposta sulla pubblicità, TOSAP.

### **Art. 2 - Requisiti**

Nel caso di persone fisiche e ditte individuali

- La rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentano un ISEE (L'indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a euro 10.225,00.

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:

- La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi, da sottoporre eventualmente al revisore dei Conti Comunale di Revigliasco d'Asti.

### **Art. 3 - Criteri per la rateizzazione di pagamento.**

Per i debiti di cui all'articolo uno possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente, entro la scadenza dell'avviso di accertamento (60 giorni), rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause.

In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inserimento dell'importo dovuto e non versato nella procedura di riscossione coattiva.

Non è ammessa la gestione d'Ufficio delle compensazioni fra tributi a credito e a debito di natura diversa.

### **Art. 4 - Modalità di rateizzazione.**

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella:

- fino a € 100,00 nessuna dilazione;
- da € 100,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili
- da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili

- da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 2 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili
- da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
- da € 11.000,01 a € 15.500,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili
- da € 15.500,01 a € 21.500,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
- oltre € 21.500,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale relativo agli avvisi di accertamento..

E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più avvisi bonari, ecc.); in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.

In alcun caso può essere concessa la sospensione oppure la dilazione dei pagamenti in forza del presente regolamento.

La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese.

#### **Art. 5 – Interessi**

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso di accertamento) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta.

**Art. 6 - Domanda di concessione.** Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo.

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
2. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso accertamento);

3. Il modello ISEE(indicatore della situazione economica equivalente).

#### **Art. 7 – Procedimento.**

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

#### **Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego.**

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata extra tributaria adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art.9 - Controlli**

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli allegati, di opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

#### **Art.10 - Disposizioni finali**

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet di questo Comune.

Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.